

LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

di Daniele Gualdi

Traccia per la classe V IPSC

La recente crisi economica e finanziaria internazionale ha colpito fortemente le imprese, soprattutto nella capacità di riscuotere i crediti verso i clienti. La mancanza di liquidità del sistema ha generato situazioni di insolvenza straordinarie, che hanno creato numerose difficoltà nella gestione del portafoglio clienti e fornitori.

Trattate il tema della svalutazione e perdite su crediti secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale vigente in Italia, producendo esempi con dati a scelta e cogliendo le principali differenze fra le due legislazioni.

Svolgimento

I *Crediti verso clienti*, comunque denominati, sono da considerarsi crediti di funzionamento poiché hanno natura operativa e derivano dallo scambio di beni e servizi fra imprese. Dunque sono crediti che sorgono in relazione a rapporti di fornitura e si distinguono in tal senso da altre tipologie di credito previste nello schema di Stato patrimoniale: i *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* (macroclasse A dell'attivo) e i *Crediti di finanziamento* derivanti da operazioni di investimento finanziario da iscrivere nelle immobilizzazioni finanziarie (B.II.2 dell'Attivo). I crediti commerciali invece, fanno parte dell'attivo circolante (C.II) e in particolare si distinguono in *Crediti verso clienti* e *Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti*. Per queste ultime non devono figurare valori derivanti da finanziamenti infragruppo, ma solo da scambi di natura commerciale.

Non è prevista una classificazione di questi crediti secondo la loro scadenza temporale, non essendo richiesta una distinzione fra crediti a breve e medio lungo termine, ma una separata indicazione per ogni voce dell'importo esigibile oltre l'esercizio. Il credito deve essere iscritto in bilancio al momento del suo perfezionamento, il che significa alla data di spedizione o consegna nel caso di un bene mobile o al momento della stipula del contratto se si tratta di un immobile. Per i servizi, il momento è quello della loro effettiva prestazione.

Si possono iscrivere in bilancio solo i crediti esistenti e non quelli futuri o potenziali; pertanto ogni credito deve essere provato da un documento originario nel quale figurino il suo valore nominale.

Tale valore nominale deve essere rettificato attraverso la costituzione e implementazione di un *Fondo di svalutazione per perdite su crediti di accertata inesigibilità o di dubbia esigibilità*. Il fondo svalutazione crediti viene portato in diminuzione al valore nominale dei crediti realizzando così il disposto del codice civile (art 2426 co. 1, punto 8): tali crediti *“devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione”*. Il valore nominale dei crediti e l'importo del fondo svalutazione sono riportati nella nota integrativa. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere operato avendo riguardo non solo alle perdite relative a situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio, ma anche a quelle che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi possibili.

Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti ha luogo in sede di predisposizione del bilancio, tra le scritture di integrazione e rettifica da annotare in contabilità alla data di chiusura dell'esercizio. Pertanto l'accantonamento può avere luogo quando le perdite si sono manifestate a seguito dell'accertata insolvibilità del debitore che si ha nel caso di fallimento, procedure concorsuali o semplicemente sulla base di informazioni disponibili circa la sua situazione economica e finanziaria. In un periodo di crisi economica come quella attuale, questa ultima circostanza assume una certa importanza, poiché la carenza di liquidità delle aziende è fonte di insolvibilità dei debitori. Da questo punto di vista la normativa civilistica concede agli amministratori che devono redigere il bilancio ampia discrezionalità per determinare il presunto valore di realizzo. Discrezionalità non significa arbitrarietà, ma autonomia nel giudizio sulla probabile condotta futura del debitore. Quindi sono ancora i *criteri di prudenza e ragionevolezza* che devono orientare le scelte degli amministratori, scelte che devono comunque essere adeguatamente motivate e giustificate.

Il principio contabile n. 15 non stabilisce un criterio oggettivo al fine di determinare tale importo, e si limita ad osservare che detto fondo deve risultare *“adeguato ma non eccessivo” per coprire, nel rispetto del principio di competenza, “sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti”*. Tuttavia, l'Oic 15, prevede due differenti procedimenti al fine di determinare il fondo svalutazione crediti: quello *analitico* e quello *sintetico*.

Il *metodo analitico*, da applicarsi nella generalità dei casi, prevede l'effettuazione di un'analisi dei singoli crediti; terminata questa fase, l'impresa deve procedere alla determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi e alla stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si subiranno sui crediti in essere alla data di bilancio. Il metodo analitico quindi prevede:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ogni situazione di inesigibilità già avvenuta;
- valutazione in base all'esperienza storica delle perdite che si presume subiranno i crediti alla data di bilancio
- indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli dei precedenti esercizi;
- condizioni economiche generali del settore e del rischio paese.

Il *metodo sintetico*, più breve e immediato, consiste nell'applicazione di formule forfettarie (una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti) per calcolare la svalutazione. Tali formule devono essere costantemente verificate nella loro attendibilità.

Vediamo come viene applicato il metodo analitico.

Alfa s.r.l. vanta verso i suoi clienti la seguente situazione creditoria:

Clients	Concordato fallimentare	Causa civile	Crediti non scaduti e non contestati	Conclusione fallimento
Rossi	5.000 euro			
Bianchi		4.000 euro		
Neri			30.000 euro	
Verdi				3.000 euro

Sulla base dell'analisi dei singoli crediti di dubbia esigibilità si decide di procedere alla svalutazione nel modo seguente:

- 1) stima di recupero pari al 20% del credito verso il cliente Rossi: svalutazione pari a 4.000 euro;
- 2) stima di incasso del 30% del credito verso Bianchi: svalutazione pari a 2.800 euro;
- 3) stralcio del credito verso Verdi: perdita su crediti di 2.000 euro;
- 4) si tiene conto che il fondo svalutazione crediti preesistente è pari a 2.000 euro.

In contabilità generale si provvederà alle seguenti scritture.

Utilizzo del Fondo svalutazione crediti a copertura della perdita di 2.000 euro:

Conto	Dare	Avere
Fondo svalutazione crediti	2.000	
Perdite su crediti	1.000	
Crediti insoluti		3.000

Si procede alla svalutazione dei crediti rimasti:

Conto	Dare	Avere
Svalutazione Crediti	6.800	
Fondo svalutazione crediti		6.800

La svalutazione verrà portata in diminuzione dei crediti verso clienti esistenti, determinando un presumibile valore di realizzazione pari a 42.000 euro (valore nominale) – 3.000 euro (crediti stralciati) – 6.800 (svalutazione) = 32.200 euro.

La rappresentazione in bilancio avverrà così:

Stato patrimoniale

C.II Crediti

1) Crediti verso Clienti : 33.200 euro

Conto Economico

B) Costi della produzione

10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante: 10.800 euro

14) Oneri diversi di gestione: perdite su crediti non coperte da Fondo: 1.000 euro

Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui questa risulterà definitiva, sulla base di situazioni legali e fiscali.

La valutazione fiscale dei crediti

È disciplinata dall'art. 106 co. 1 e 2 del D.P.R. 917/86, che stabilisce:

- la misura da dedurre;
- la copertura per masse;
- il trattamento delle perdite su crediti.

La *misura deducibile* della svalutazione dei crediti che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi (ex art. 85) è pari in ciascun esercizio allo 0,50% del valore nominale dei crediti commerciali esistenti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio, come sopravvenienza attiva.

Questo significa che se il fondo svalutazione crediti prima dell'accantonamento è pari o inferiore al 4,5% l'accantonamento massimo è pari allo 0,50%.

Se il fondo ante assestamento è maggiore dello 4,5% dei crediti commerciali, ma inferiore al 5%, è consentita una deduzione nei limiti del raggiungimento di detto ammontare. Ad esempio, se l'importo del fondo è pari al 4,8% la misura deducibile e accantonabile dal punto di vista fiscale è pari al 0,2%.

Nel caso in cui il fondo abbia già raggiunto il 5% non è ammesso nessun accantonamento. Le svalutazioni eventualmente iscritte in bilancio daranno luogo interamente a variazioni fiscali in aumento.

Infine, nel caso in cui il fondo ante assestamento sia di ammontare superiore al 5% dei crediti commerciali, non solo non è deducibile alcun accantonamento, ma l'eccedenza verrà ripresa a tassazione.

La *copertura per masse* sta a significare che tutti i crediti commerciali concorrono al plafond per il calcolo della misura di deducibilità di cui al punto precedente, anche quelli di accertata esigibilità. Dal punto di vista fiscale il fondo svalutazione crediti copre indistintamente tutti i crediti: questo significa che se si verifica una perdita per un singolo credito, questa non è coperta solamente per lo 0,50%, ma per l'intero valore del fondo svalutazione crediti fiscale fino ad allora accumulato.

Relativamente al *trattamento delle perdite su crediti*, al co. 2 dell'art. 106 del TUIR è previsto che se la perdita su crediti si è manifestata, si procede al computo delle variazioni fiscali nel modo seguente:

- si confronta l'importo della perdita e l'ammontare del fondo svalutazione crediti;
- si determina la perdita fiscalmente deducibile nel periodo di imposta di sostenimento attraverso la differenza fra detta perdita e l'ammontare del fondo.

La condizione di deducibilità fiscale dello 0,50% è consentita:

- *sui crediti commerciali iscritti in bilancio alla chiusura dell'esercizio*;
- *su crediti non coperti da garanzia assicurativa nei limiti del suo valore*; in caso sia prevista una garanzia assicurativa, i crediti non sono esposti al rischio di insolvenza e dunque non avrebbe giustificazione l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
- *per il valore nominale o il valore di acquisizione dei crediti*; il valore nominale è quello che figura sul titolo, fattura, contratto. Il valore di acquisto è dato dal prezzo pagato o dal valore contabile del credito corrisposto nel caso di conferimento di crediti per la costituzione, fusione di società e altre operazioni straordinarie.

Pertanto la *base imponibile per la determinazione della svalutazione deducibile* è data sommatoria dei seguenti elementi:

- crediti verso clienti
- + cambiali attive
- + ricevute bancarie
- + fatture da emettere
- svalutazione crediti diretta
- crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia *pro soluto* sia *pro solvendo*)
- note di credito da emettere
- crediti di attività esenti o non soggetti ad imposta
- = totale dei crediti ammessi, a cui si applica la percentuale di deducibilità dello 0,50%

Contabilizzazione

Se la consistenza del fondo svalutazione crediti è:

- inferiore al 5%, contabilmente si registrerà:

Svalutazione crediti	dare	
Fondo svalutazione crediti		avere

- superiore al 5%, l'eccedenza si storna:

Fondo svalutazione crediti	dare	
Sopravvenienze attive		avere

Un caso concreto

Prima delle scritture di assestamento Beta s.p.a. presenta le seguenti voci relative ai crediti:

- Crediti verso clienti 300.000 euro
- Cambiali attive 50.000 euro
- Crediti verso Erario 10.000 euro
- Fondo svalutazione crediti: 0

Gli amministratori hanno deciso di effettuare una svalutazione pari a 10.500 euro, iscritta in bilancio. Determiniamo l'importo della svalutazione fiscalmente deducibile.

Ai fini della determinazione della base imponibile vanno esclusi i crediti verso l'Erario, che non sono crediti commerciali.

Pertanto, essendo il Fondo svalutazione crediti pari a 0, è possibile effettuare l'accantonamento previsto dal Tuir nella misura dello 0,50%. Quindi:

$$350.000 \times 0,50\% = 1.750 \text{ euro}$$

Essendo stata operata in bilancio una svalutazione pari a 10.500 euro, avremo una svalutazione non consentita dalle norme fiscali per la differenza:

$$10.500 - 1.750 = 8.750 \text{ euro (variazione fiscale in aumento)}$$